

C.C. 52/2014



COMUNE DI ANACAPRI

REGOLAMENTO
REFERENDUM
CONSULTIVO



COMUNE DI ANACAPRI

Articolo 1 - Materie

1. Possono essere indetti referendum consultivi fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune inerenti le scelte dell'Amministrazione comunale in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la vita del Comune ed il suo sviluppo.
2. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono essere indetti sulle materie elencate all'art. 29, comma 1 del vigente Statuto Comunale.
3. Si intendono per materie di esclusiva competenza locale le materie relativamente alle quali è attribuita la competenza a deliberare al Consiglio od alla Giunta Comunale o rientranti nella competenza del Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, secondo la vigente normativa in materia.

Articolo 2 - Soggetti Promotori

1. Possono essere soggetti promotori del referendum consultivo secondo quanto stabilito dallo Statuto Comunale :
 - ✓ Un numero di elettori almeno pari n. 500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta;
 - ✓ Il Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dal successivo art. 3.

Articolo 3 - Referendum promosso dal Consiglio Comunale

1. In caso di referendum promosso con atto del Consiglio Comunale, la deliberazione consiliare che ne dispone l'indizione e ne fissa l'effettuazione, così come previsto nel successivo art. 8, deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni contenute nei successivi articoli 4, 5, 6, 7.
2. Si osservano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel successivo art. 8 e seguenti.



COMUNE DI ANACAPRI

Articolo 4 - Comitato Promotore

1. Nel caso di referendum promosso dai cittadini, deve essere costituito preventivamente un Comitato Promotore composto da cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune .
2. Il Comitato Promotore deve essere composto da un numero non inferiore a 5 e non superiore a 15 cittadini elettori. Al suo interno deve essere designato un rappresentante, destinatario delle comunicazioni di cui al presente regolamento.

Articolo 5 - Promozione del referendum

1. La proposta di referendum promossa dal Comitato deve essere espressa in modo chiaro, univoco ed intellegibile e deve contenere una sola domanda riferita alla materia in oggetto, preceduta da una sintetica motivazione.
2. La domanda deve essere formulata prospettando la risposta alternativa tra "sì" e "no".
3. La richiesta referendaria, contenuta su moduli forniti dal Comune, deve essere sottoscritta dal Comitato Promotore, con firme autenticate nei modi di legge e corredata dai certificati di iscrizione alle liste elettorali degli interessati.
4. Il Comitato Promotore, una volta formulato e sottoscritto il quesito referendario, ne deposita il testo presso l'Ufficio Elettorale Comunale e lo stesso è acquisito immediatamente al Protocollo Generale dell'Ente.
5. Il giudizio di ammissibilità del quesito referendario in rapporto alle Leggi, allo Statuto e al presente Regolamento è demandato al Segretario Comunale, che si potrà eventualmente avvalere dei competenti uffici della Prefettura di Napoli.
6. Il giudizio di ammissibilità dovrà essere pronunciato dal Segretario Comunale e comunicato con raccomandata A.R. al rappresentante designato dal Comitato Promotore entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta referendaria. Detto termine potrà essere interrotto dal Segretario Comunale per eventuali richieste di integrazioni del quesito; in tal caso il termine stesso inizierà nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.



COMUNE DI ANACAPRI

7. A far data dal ricevimento della succitata comunicazione di dichiarazione di ammissibilità del quesito referendario, il Comitato Promotore ha tempo 60 giorni per la raccolta delle firme dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
8. Il quesito referendario non può contenere elementi di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone con disoriminzazione della popolazione per sesso, razza, origini geografiche, lingua, religione, opinioni politiche.

Articolo 6 - Raccolta firme

1. Successivamente al ricevimento della comunicazione di dichiarazione di ammissibilità del quesito referendario di cui al precedente articolo, il Comitato Promotore procede alla raccolta delle firme necessarie allo svolgimento del referendum che devono essere autenticato nei modi di legge.
2. La raccolta delle firme degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune deve avvenire su moduli predisposti a cura e spese del Comitato promotore e vidimati dal Segretario Comunale.
3. Sui predetti moduli deve essere riportato esattamente, a cura del Comitato Promotore, il testo del quesito referendario e la sua sintetica motivazione
4. L'elettore appone la propria firma sui moduli menzionati, accanto all'indicazione relativa al nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza.
5. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può anche essere collettiva, foglio, per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
6. La certificazione elettorale può effettuarsi collettivamente in calce a ciascun modulo.

Articolo 7 - Verifica delle firme

1. La richiesta referendaria deve ottenere firme valide di cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune in numero almeno pari al n. 500 iscritti nelle liste elettorali stesse alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.



COMUNE DI ANACAPRI

2. Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, assistito dalla Commissione Elettorale Comunale ed in presenza del rappresentante del Comitato Promotore o suo delegato, verifica il numero e la regolarità delle sottoscrizioni dei soggetti proponenti entro 20 giorni dalla presentazione dei moduli dei sottoscrittori. Detto organo si pronuncia con atto definitivo.
3. L'attestazione del Responsabile dell'Ufficio elettorale comunale relativa alla regolarità delle sottoscrizioni degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune - prevista al precedente articolo 7- viene trasmessa nei successivi 5 giorni al Sindaco e al Presidente del Consiglio che convoca il Consiglio Comunale entro i 30 giorni successivi.
4. In tale sede, il Consiglio Comunale :
 - a) prende atto della legittimità della richiesta e dispone l'indizione del referendum fissandone l'effettuazione in un'unica giornata festiva, ricompresa entro sessanta giorni dalla data del provvedimento consiliare che dispone il suo svolgimento, non in coincidenza con le operazioni di voto di cui al quarto comma dell'art.8 del Dlgs, 267/2000.
 - b) può esprimersi nel senso del venir meno dell'interesse sostanziale all'espletamento del referendum procedendo alla revoca, modifica o adozione del/dei provvedimento/i in conformità al quesito referendario ovvero formula indirizzi in tal senso agli organi competenti.
5. Il Sindaco, con proprio decreto da adottare entro e non oltre 5 giorni dalla data di adozione della deliberazione consiliare di cui alla lettera a) del precedente comma 1, da notizia dell'avvenuta indizione del referendum, individuando le sedi dei seggi e l'orario di apertura degli stessi.

Articolo 8 – Indizione

1. Ogni anno può essere indetta un'unica votazione per lo svolgimento del referendum consultivo da tenersi in uno con lo svolgimento della più prossima fra le elezioni Regionali, Europee, Referendum nazionali o in altra data fissata dal Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale, se possibile, dovrà garantire l'accorpamento di più proposte referendarie.



COMUNE DI ANACAPRI

3. Il Consiglio Comunale indice, con propria delibera adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati il referendum e il Sindaco ne informa la cittadinanza con l'affissione di appositi avvisi, nonché tramite ubicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, almeno n. 30 (trenta) giorni prima della consultazione. Della consultazione referendaria è data adeguata pubblicità ricorrendo anche ai mezzi di comunicazione più diffusi a livello locale.
4. Gli avvisi devono indicare:
 - a) Il giorno della consultazione referendaria;
 - b) Il presidio oggetto del referendum;
 - c) I requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto;
 - d) Le procedure relative alla propaganda referendaria;
5. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale e nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato elettorale ogni attività relativa alla consultazione referendaria è sospesa e la nuova data della consultazione sarà fissata entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti.
6. Qualora, successivamente alla richiesta di referendum, vengano presentate altre richieste relative al medesimo oggetto, prima che sia avvenuta la verifica di ammissibilità, il Segretario Comunale interpella i Comitati Promotori per l'eventuale unificazione dei quesiti. Qualora non si arrivi ad un accordo viene ammesso il quesito pervenuto cronologicamente per primo.
7. Il referendum non sarà svolto, previa deliberazione del Consiglio Comunale, qualora gli organi competenti deliberassero in senso conforme alla proposta referendaria almeno trenta giorni prima della data prevista per lo svolgimento dello stesso.

Articolo 9 – Propaganda

1. Il Comitato Promotore ed i gruppi politici rappresentati in Consiglio possono richiedere l'uso gratuito di locali pubblici comunali appositamente individuati dalla Giunta per la propaganda delle proprie tesi.



COMUNE DI ANACAPRI

2. Alla propaganda è destinato un numero di spazi almeno pari ad un quarto di quelli utilizzati per la propaganda delle consultazioni elettorali amministrative locali.
3. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate in proprio dagli interessati.
4. La Giunta Comunale procede, prima del termine di cui al successivo comma 5, all'assegnazione degli spazi referendari ai gruppi rappresentati in Consiglio Comunale che ne facciano richiesta ed al Comitato Promotore, assicurando un'equa ripartizione degli stessi tra i richiedenti.
5. La propaganda è consentita dal sessantesimo giorno antecedente a quello della votazione e fino alle 48 ore precedenti la votazione medesima.
6. Al riguardo si applica, per quanto compatibile, la vigente normativa in materia di propaganda elettorale.

Art. 10 – Seggi Elettorali

1. La suddivisione del territorio comunale in sezioni elettorali è disciplinata dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n° 223. Il Sindaco individua le sedi in cui far svolgere le operazioni elettorali ponendo attenzione al contenimento della spesa, privilegiando le sedi pubbliche quali centri civici, scuole, locali di proprietà del Comune.
2. Ove il referendum non venga svolto in concomitanza con altre tornate elettorali o referendarie il seggio elettorale sarà composto da tre cittadini elettori di cui uno con funzioni di Presidente e due con funzioni di scrutatori.
3. Il Presidente è nominato dal Sindaco tra gli iscritti nell'albo dei presidenti di seggio.
4. Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, tra gli iscritti all'albo degli scrutatori.
5. Uno dei due scrutatori svolge anche la funzione di segretario di seggio su indicazione del Presidente.



COMUNE DI ANACAPRI

Articolo 12 - Ufficio per il referendum

1. All'atto dell'indizione del referendum viene costituito presso la Segreteria Comunale l'ufficio per il referendum composto dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale del Settore Amministrazione.

Articolo 13 - Verifica dei risultati

1. L'ufficio comunale per il referendum procede, sulla base dei verbali trasmessi da tutti i seggi elettorali, entro 48 ore alla verifica dei risultati stessi.
2. L'ufficio comunale per il referendum procede altresì alla decisione in merito ai reclami ed alle contestazioni intervenute nelle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Delle operazioni di cui al presente articolo viene redatto apposito verbale che, firmato da tutti i membri dell'ufficio comunale per il referendum, viene trasmesso nelle successive 24 ore al Sindaco che, con proprio atto, procede nella stessa giornata alla proclamazione dei risultati.

Articolo 14 - Validità

1. Il referendum è considerato valido ove ad esso abbia partecipato la metà più uno dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune secondo l'ultima revisione elettorale.
2. In caso di validità, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale viene convocato dal Presidente del Consiglio per l'adozione dei relativi e conseguenti atti di indirizzo.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato in Consiglio Comunale con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti ad esso assegnati ovvero, in una seconda seduta da tenersi non meno di trenta giorni dalla prima dalla maggioranza assoluta dei componenti medesimi.



COMUNE DI ANACAPRI

Art. 15 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e in quanto compatibile, si rinvia alla normativa vigente in materia di consultazioni elettorali e referendarie.

Articolo 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

Articolo 17 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato nella sezione del sito web istituzionale dell'Ente e sottoposto ad ogni altra forma di pubblicità che ne consenta l'effettiva conoscenza a tutti i cittadini.

Articolo 18 – Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali fanno carico al Comune.
2. La quantificazione degli oneri di spesa derivanti dallo svolgimento del referendum in applicazione del presente regolamento, nonché le relative modalità di finanziamento saranno di volta, in volta deliberate dal Consiglio Comunale, contestualmente all'indizione della consultazione elettorale medesima.